Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 aprile 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 30 APRILE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1960. — **Pibigas idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 aprile 1960. — **Società di elettricità Ponale, per azioni, in Milano:** Distruzione di titoli obbligazionari. — **Fabbrica cappelli di feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1960. — **RIV - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Comunicato agli obbligazionisti. — **Laterizi - Società per azioni, in Imola:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1960. — **Società italiana per azioni per la produzione di calci e cementi di Segni, in Roma:** Anticipato rimborso di obbligazioni. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate l'8 aprile 1960.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in CCLXXIII seduta pubblica per giovedì 5 maggio 1960, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

(2641)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1960.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cisternino.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Cisternino (Brindisi), costituito, per legge, di trenta membri, risultò composto, in base ai risultati delle elezioni del 23 novembre 1959, di tre gruppi di consiglieri di contrastanti tendenze, nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

Dopo alcuni inutili tentativi di eleggere gli organi di amministrazione, e dopo che il Prefetto ebbe a rivolgere al Consiglio comunale formale diffida a provvedere al riguardo, fu possibile addivenire alla formazione di una Giunta minoritaria, mercè l'alleanza occasionale di due dei predetti gruppi (in complesso quindici consiglieri) e l'astensione dei quindici membri del terzo gruppo.

La precarietà della situazione non tardava, però, a manifestarsi in occasione della deliberazione del bilancio 1959 che, in tre sedute successive, riportava un ugual numero di voti favorevoli e contrari (15) e non veniva, quindi, approvato: ciò che provocava un nuovo intervento del Prefetto, il quale nominava all'uopo un commissario e rivolgeva al Consiglio un secondo, esplicito richiamo, agli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale prefettizia (luglio 1959).

Dopo una lunga stasi, il Consiglio veniva riconvocato il 21 dicembre 1959 per deliberare in ordine alla ratifica di numerosi provvedimenti d'urgenza, cui la Giunta municipale — stante l'inefficienza del Consiglio per l'intransigente atteggiamento degli opposti schieramenti — aveva dovuto fare frequente ricorso, nonchè ad essenziali adempimenti di legge, quali quelli relativi alla nomina dei revisori dei conti ed al bilancio 1960; peraltro, in tre sedute consecutive, nelle quali i consiglieri si perdettero in sterili schermaglie oratorie, tali adempimenti vennero del tutto trascurati.

Nel frattempo si verificava la defezione di un assessore, il quale prendeva a disertare le sedute del Consiglio e della Giunta, sicchè l'opposizione decideva di sfruttare la prevalenza dei voti così determinatasi in proprio favore, proponendo la revoca del sindaco; dal canto suo, l'Amministrazione in carica avanzava proposta di decadenza dell'assessore dissenziente.

Le anzidette proposte venivano messe all'ordine del giorno della seduta del 9 febbraio 1960; ma, mentre la seconda veniva rigettata, quella di revoca del sindaco, pur riportando sedici voti favorevoli e quattordici contrari, non raggiungeva la maggioranza di due terzi richiesta dalla legge.

A questo punto il Prefetto — allo scopo di porre ancora una volta il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla prolungata carenza amministrativa e dall'inosservanza di precisi obblighi di legge — ne disponeva la convocazione d'ufficio, fissandone direttamente l'ordine del giorno, con ulteriore formale diffida a provvedere, in ordine ai cennati adempimenti, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dal citato art. 323.

Andata deserta, per mancanza del numero legale, la seduta di prima convocazione, nella seconda si raggiungeva un accordo soltanto sulla nomina dei revisori dei conti, mentre gli altri argomenti (ratifica delle deliberazioni di Giunta e bilancio 1960) venivano respinti con sedici voti contrari e quattordici favorevoli: nelle discussioni che precedettero e seguirono le votazioni, le opposte parti confermarono le rispettive irremovibili posizioni.

Di fronte all'esito negativo delle reiterate diffide ed alla pervicace intransigenza degli schieramenti, che impedisce il normale funzionamento del Consiglio comunale di Cisternino, con la conseguente omissione anche di essenziali adempimenti di carattere obbligatorio, il Prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendone, nel frattempo, la sospensione, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè non appare dubbia, alla stregua delle suesposte risultanze, l'impossibilità di superare coi normali rimedi la crisi che travaglia quel Consiglio comunale, la quale, oltretutto, viene a concretare una inammissibile situazione antigiuridica, gravemente pregiudizievole per gli interessi del civico ente e per la funzionalità dei pubblici servizi, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo al proposto provvedimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Cisternino e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Nicola Padula, funzionario della prefettura di Brindisi.

Roma, addì 11 aprile 1960

Il Ministro: SPATARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Cisternino (Brindisi), a causa degli insanabili contrasti interni, si è dimostrato organicamente incapace di funzionare,

omettendo di provvedere — nonostante i reiterati e formali richiami del Prefetto — ad essenziali adempimenti obbligatori per legge e determinando un'inammissibile situazione antigiuridica, che pregiudica gravemente gli interessi del civico ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cisternino è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Padula, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1960

GRONCHI

SPATARO

(2384)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1960.

Istituzione di una Agenzia consolare in San Vito de Java (Costarica) alle dipendenze dell'Ambasciata in San Josè.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in San Vito de Java alle dipendenze dell'Ambasciata in San Josè (Costarica).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1960
Registro n. 135, *foglio n.* 366

(2381)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 43, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2497)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 279, il comune di Grottole (Matera) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2498)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 278, il comune di Garaguso (Matera) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2499)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 49, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.130.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2506)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 51, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2507)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 24, il comune di Savignano sul Panaro (Modena) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2503)

Autorizzazione al comune di Santarcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 46, il comune di Santarcangelo di Romagna (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2510)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 19, il comune di Martano (Lecce) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.740.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2500)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 277, il comune di Calciano (Matera) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2501)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 25, il comune di San Possidonio (Modena) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2502)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 23, il comune di Foligno (Perugia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2504)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 48, il comune di Aquino (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.941.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2505)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 44, il comune di Roncofreddo (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2508)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 45, il comune di Saludecio (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2509)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 47, il comune di Santa Sofia (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2511)

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 267, il comune di Zoppè di Cadore (Belluno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2512)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 275, il comune di Villa di Briano (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2513)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 276, il comune di Centrache (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.398.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2514)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 268, il comune di Arpaise (Benevento) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.390.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2515)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 269, il comune di Baselice (Benevento) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.180.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2516)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1960, registro n. 8 Interno, foglio n. 274, il comune di Arienzo (Caserta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2517)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 41, il comune di Montiano (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.945.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2518)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 37, il comune di Modigliana (Forlì) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.875.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2519)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Compagnia lavoratori portuali di Catania

Con decreto del direttore marittimo di Catania n. 6 dell'11 novembre 1944, a decorrere dal 5 novembre 1944, la locale Unione lavoratori del porto « S. Agata », che aveva avuto solo il riconoscimento di fatto da parte dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, è stata riconosciuta a tutti gli effetti di legge e denominata « Compagnia lavoratori del porto », di Catania.

(2534)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Anticipazione del periodo di svolgimento della « XV Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » di Palermo.

L'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale » ha comunicato che la 15ª edizione della suddetta manifestazione avrà luogo in Palermo dal 26 maggio al 12 giugno 1960 anzichè dal 1° al 16 giugno 1960, come precedentemente programmato.

(2521)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in comune di Schilpario (Bergamo).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60754 in data 20 aprile 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Schilpario (Bergamo), di un terreno della superficie di mq. 175, sito in comune di Schilpario, indicato nel catasto comunale al mappale 2410 (prato), del periziato valore di L. 48.000, da utilizzarsi per la costruzione di un consultorio ostetrico pediatrico.

(2459)

Rettifica del decreto ministeriale di autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Agliana (Pistoia).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60840 in data 20 aprile 1960, è stato provveduto a rettificare il decreto ministeriale n. 300.8/61479 in data 13 luglio 1959, nel senso che l'area edificatoria donata all'O.N.M.I. dal comune di Agliana (Pistoia), della superficie di mq. 1000 è indicata nel catasto comunale di Agliana al foglio n. 5, particella 1425, anzichè alla sezione *F*, particelle 2740 e 2741, foglio 5 nn. 260, 1274, 1275, 270, 920.

(2461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 29 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,5925	620,60	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	644,37	643,50	643,50	643,50	643,25	644,22	643,375	644,30	644,25	643,50
Fr. Sv.	143,07	143,07	143,06	143,0675	143,08	143,07	143,06	143,05	143,06	143,07
Kr. D.	90 —	90,01	90,02	90,035	90,05	90 —	90,02	90 —	90 —	90 —
Kr. N.	87,05	87,09	87,09	87,09	87,10	87,08	87,065	87,07	87,06	87,06
Kr. Sv.	120,18	120,21	120,20	120,21	120,20	120,19	120,205	120,15	120,19	120,20
Fol.	164,61	164,62	164,625	164,615	164,60	164,62	164,615	164,52	164,62	164,62
Fr. B.	12,45	12,45	12,45	12,45	12,445	12,45	12,449	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,55	126,54	126,565	126,575	126,60	126,55	126,57	126,55	126,55	126,55
Lst.	1742,75	1743,75	1743,70	1743,70	1743,30	1743,05	1743,75	1743 —	1743,10	1742,75
Dm. occ.	148,82	148,83	148,82	148,8275	148,80	148,82	148,82	148,85	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,84	23,84	23,835	23,837	23,82	23,84	23,835	23,85	23,84	23,84

Media dei titoli del 29 aprile 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,60
Id. 3,50 % 1902	72,60
Id. 5 % 1935	103,90
Redimibile 3,50 % 1934	98,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,85
Id. 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,80

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	643,437
1 Franco svizzero	143,064
1 Corona danese	90,027
1 Corona norvegese	87,077
1 Corona svedese	120,207
1 Fiorino olandese	164,615
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,572
1 Lira sterlina	1743,725
1 Marco germanico	148,824
1 Scellino austriaco	23,836

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1º febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale n. 170 del 17 febbraio 1960, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventisei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta l'opportunità di bandire, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della citata legge n. 26, un concorso per titoli ed esami a dieci posti nella qualifica suddetta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di ispettore di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il concorso, ai sensi dell'art. 8 della legge 1º febbraio 1960, n. 26, è riservato agli impiegati che al 18 dicembre 1957, data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1957, n. 1122, già appartenevano al personale di ruolo e non di ruolo di carriere inferiori dell'Ispettorato generale della M.C.T.C.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Hanno inoltre titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuno di essi.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il domicilio;
d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
e) l'appartenenza al personale di ruolo, ordinario o di ruolo aggiunto, ovvero al personale non di ruolo, l'attuale qualifica e la data di assunzione in servizio;
f) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;
g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

E' anche sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documenti allegati

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre gli eventuali documenti atti a comprovare il possesso di particolari titoli, requisiti e benemerenze personali, nonchè un elenco dei titoli il cui possesso sia stato già documentato all'Amministrazione.

Non saranno presi in considerazione i documenti che venissero presentati dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per i titoli relativi all'anzianità di servizio presso Amministrazioni statali: un decimo e mezzo;

b) per i titoli relativi alle mansioni espletate: due decimi e mezzo;

c) per gli altri titoli (pubblicazioni, concorsi vinti, altre lauree conseguite, ecc.): un decimo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli l'Amministrazione trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute con l'elenco di cui al precedente art. 4, nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto;
g) carta di identità.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale.

Le tre prove scritte si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie indicate nelle parti II, III e IV del programma di esame di cui al successivo art. 14.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanti i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

Votazione complessiva e graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto riportato in quella orale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti attestanti il possesso dei titoli preferenziali di cui al suddetto art. 5 dovranno pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo II) della tabella allegata al decreto ministeriale 17 dicembre 1940, n. 1908.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che appartengono al personale statale non di ruolo dovranno presentare al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma di laurea e diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di quest'ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione), di cui all'art. 2 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo:

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo,

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200,

rilasciato dall'Autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle lisite di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalle capitanerie di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati appartenenti ai ruoli ordinari od aggiunti dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) titolo di studio come al n. 1) dal primo comma;

2) certificato medico come al n. 6) dal primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato o Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadano dalla nomina.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 13.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta di:

un consigliere di Stato, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motarizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art 14.

Programma di esame

Gli esami si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

PARTE I

Nozioni tecniche fondamentali

1. Elementi di meccanica applicata alle costruzioni; applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di strutture e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato.

2. Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche: applicazioni alle trasmissioni di potenza ed alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3. Elementi di elettrotecnica, di misure ed impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione; trasmissione, distribuzione e utilizzazione della energia elettrica, con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

PARTE II

Costruzioni civili (edili, stradali, ferrotramviarie)

1. Progettazione e verifica di stabilità di fabbricati, strutture ed elementi particolari (fondazioni, solai, coperture ecc.).

2. Progettazione e verifica di stabilità di opere di arte stradali e ferroviarie (passerelle, sottopassaggi, cavalcavia, ponti, muri di sostegno, ecc.).

3. Progettazione e costruzione di strade ordinarie e ferrate (studio del tracciato e del profilo; movimenti di terra; corpo stradale, tipi, dimensioni e costruzione; pavimentazioni stradali e armamento ferroviario).

PARTE III

Impianti fissi ed esercizio dei trasporti

1. Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni, autorimesse, autofficine; autoservizi passeggeri e merci, ecc.)

2. Fabbricati, impianti ed esercizio di trasporti ferrotramviari e filoviari (stazioni, rimesse, depositi, magazzini, officine, sottostazioni, impianti di alimentazione e di segnalamento; servizi ferroviari, tramviari e filoviari, servizi misti e di corrispondenza auto-ferroviari, ecc.).

3. Cenni sugli impianti funiviari (funivie, seggiovie, ascensori, funicolari, slittovie, sciovie e simili).

PARTE IV

Trazione e materiale mobile

1. Meccanica della locomozione (resistenze al moto su strada e su rotaia; avviamento e frenatura; potenza necessaria alla trazione).

2. Progettazione e costruzione di moto-autovecoli, filoveicoli e rimorchi per trasporti su strada ordinaria (telaio, motore, trasmissione, sospensioni, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

3. Progettazione e costruzione di locomotive a vapore, Diesel ed elettriche e di automotrici Diesel ed elettriche per la trazione ferroviaria e tramviaria (carro, telaio, apparato motore, sospensioni, impianti di frenatura; prestazioni, ecc.).

4. Cenni sul materiale rimorchiato per ferrovie e tramvie (carri merci e carrozze viaggiatori).

PARTE V
Nozioni amministrative

1. Leggi e regolamenti principali sulle attribuzioni dell'Ispettorato generale M.C.T.C.
2. Cenni generali sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1960

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Registro n. 79 bilancio Isp. gen. Trasporti M.C.T.C. foglio n. 32.

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Ministero dei Trasporti - Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - Servizio Affari Generale e Personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . (attuale qualifica e data di assunzione in servizio) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a dieci posti di ispettore di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . presso l'Università di . . e di essere abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Allegati alla presente domanda trasmette i seguenti documenti (1):

Data . . . .

Firma (2) . . . .

(1) Indicare i documenti che si trasmettono ai sensi dell'articolo 4.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2520)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso per titoli ed esami a quindici posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A, grado 8°), presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 15 posti di vice-segretario in prova nel ruolo amministrativo, gruppo 1, grado 8°, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime, ovvero in scienze coloniali;

b) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) avere età non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

d) avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

e) avere buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica;

g) essere immune da condanne e precedenti penali.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data della deliberazione consiliare con cui è indetto il presente concorso.

I titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 7.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2 è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 13);

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle contemplate dai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, ritenendosi però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli assistenti di Università per il periodo previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 ai sensi del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) ad anni quarantacinque:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta, ai sensi dell'art. 2 del regolamento del personale dell'E.N.P.D.E.D.P., approvato con decreto interministeriale 1° luglio 1951, per i candidati che rivestano, all'atto dalla domanda di ammissione al concorso la qualifica di impiegato di ruolo statale o di Ente di diritto pubblico.

Art. 4.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio personale - Roma, via Vivaldi n. 12, redatte su carta da bollo da L. 200 (secondo lo schema esemplificativo allegato A al presente bando) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate all'Ente, all'indirizzo di cui sopra entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla Direzione generale dall'ente.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita. I candidati che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più titoli particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale di essi hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa o di decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

A corredo della domanda, gli aspiranti dovranno presentare:

a) diploma originale, ovvero copia notarile autentica in carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) certificato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea e ciò nel caso che il voto stesso non figuri nel diploma di laurea.

I diplomi originali ed i certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) per il servizio prestato presso lo Stato l'E.N.P.D.E.D.P. od altri Enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive Amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

d) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Dalla domanda dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

E' fatto obbligo ai candidati di comunicare all'Ente — Servizio personale — qualunque cambiamento del recapito. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Le firme del notaio e del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali e per i dipendenti dell'« Enpdedp » è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 6.

Prove di esame

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consteranno di tre prove scritte ed una orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *C*).

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente, applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio; libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato; tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta d'identità.

La Commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso l'Ente, lo Stato od altri Enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Ente.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Documenti da produrre ai fini dell'applicazione dei criteri di precedenza o di preferenza nelle nomine - Termine

Ai concorrenti che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti comprovanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza.

A tal fine:

a) 1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 200;

2) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani-combattenti), gli addetti alle bonifiche dei campi minati, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 (ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93) e 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella in cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518, attestante il possesso di tale qualifica.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta da bollo da L. 100, comprovante tale loro qualifica munita della annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare n. 5000;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi da azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 (ed i mutilati ed invalidi di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14), dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera *d*) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dall'Amministrazione competente a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) gli assistenti universitari di cui al n. 4 del precedente art. 3, un certificato del capo dell'Istituto di istruzione universitaria indicante la qualifica rivestita, il periodo di servizio prestato ed i motivi della cessazione dal servizio stesso;

t) i sottufficiali di cui al n. 6 del precedente art. 3, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni, indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale.

Nei casi di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (allegato *B* al presente bando).

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio che abbiano conseguito l'idoneità. Per la determinazione di tale aliquota, sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che comprovino di essere ex-combattenti, reduci dalla prigionia o dalla deportazione, orfani di guerra e profughi, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Le riserve dei posti derivanti dalle precedenze sopra accennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite, si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P., sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, e verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti. Sulle eventuali impugnative da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 8 saranno invitati a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P. - Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati, che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna della cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

6) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: *a*) estratto dell'atto di nascita; *b*) certificato generale del casellario giudiziale; *c*) un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato o di altri Enti pubblici dovranno presentare soltanto il certificato medico ai sensi del n. 5) del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'«Enpdedp» sono dispensati dal produrre la documentazione sopra indicata.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'«Enpdedp» dovranno invece produrre i documenti cui ai numeri 2), 3), 4) e 5 del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita e la copia dello Stato di servizio militare o del foglio matricolare.

Art. 10.

Validità della documentazione - Decadenze

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, quello generale del casellario giudiziale il certificato medico e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del precedente art. 9 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I profughi anzidetti hanno, altresi, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 7 e 9 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 7 l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 9, la esclusione dalle graduatorie previste dall'ultimo comma del precedente art. 8, anche se in entrambi i casi i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomine dei vincitori - Idonei

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice-segretario e con l'assegno iniziale spettante a tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Oltre ai posti messi a concorso l'Amministrazione ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che risultassero disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima, nei limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 28 marzo 1960

Il presidente: PIETRO FRATTALI

ALLEGATO A

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico - Servizio personale — Via Vivaldi, 12. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato a . prov. . il . . . .
e residente in . (prov.)
via . . . . n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo, gruppo A, grado 8° indetto da codesto Ente in data .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . .,

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . ,

3) di non avere riportato condanne penali (3) e di non aver precedenti penali in corso;

4) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . ,

5) di non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dell'impiego presso una pubblica Amministrazione;

6) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'« Enpdedp » non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Allega i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia notarile;

b) certificato da cui risulta il voto di laurea;

c) copia integrale dello stato di servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni;

d) ogni altro documento di cui all'art. 4 del bando.

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che diano diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio presso il . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

ALLEGATO B

Ordine di preferenza da applicarsi nei casi di parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio consentito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO C

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Diritto privato (civile e commerciale).
2. Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo).
3. Legislazione sociale.

1. — Diritto privato (civile e commerciale):

nozioni generali sui principi istituzionali; diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica, personalità; capacità di agire e capacità naturale;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale: l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; l'invalidità ed inefficacia;

diritto della persona; diritto di famiglia, diritti reali e diritti reali di godimento: la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali; superficie ed enfiteusi; comunione e condominio;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti della obbligazione, modificazioni ed estinzione; contratto in generale; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, di assicurazione; responsabilità da fatto illecito; le obbligazioni da negozi unilaterali;

nozioni generali di impresa e di società;

la tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici.

2. — Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo):

a) diritto costituzionale:

nozioni generali sui principi istituzionali; lo Stato, il territorio, il popolo, diritti civili e politici; la sovranità; le varie forme di Stato; rapporti tra Stato, Chiesa cattolica e culti ammessi;

poteri e organi dello Stato; il potere legislativo; il Parlamento: costituzione e funzioni; il potere esecutivo o di Governo; la funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo; il potere giurisdizionale;

b) diritto amministrativo:

concetto, carattere e fonti del diritto amministrativo; l'amministrazione in senso oggettivo e soggettivo; teoria generale dell'atto amministrativo: nozioni, elementi, formazione, esecutorietà, esecutività; soggetti attivi e passivi; vizi dell'atto amministrativo: loro effetti e rimedi;

la responsabilità nel diritto amministrativo;

i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale; denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

giustizia amministrativa; diritti e interessi; giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa: criteri discretivi; il principio del *solve et repete*; il procedimento nel giudizio amministrativo e le giurisdizioni amministrative speciali; conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione;

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione.

3. — Legislazione sociale:

a) la legislazione sociale in generale: fonti, interpretazione ed efficacia:

i soggetti dell'assicurazione sociale (lo Stato, gli enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori, i soggetti internazionali);

la disciplina amministrativa del lavoro in generale; limitazioni alla formazione ed allo svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro; igiene e sicurezza del lavoro;

la sicurezza sociale in generale; l'assicurazione sociale in generale; l'assicurazione contro: gli infortuni e le malattie professionali; l'invalidità e vecchiaia, la t.b.c. e la disoccupazione. Assegni familiari e forme integrative e complementari della previdenza sociale;

l'attuazione della legislazione sociale: vigilanza, responsabilità e tutela giuridica;

b) la sicurezza sociale:

1) ordinamenti particolari ed ordinamento generale di tutela contro le malattie;

2) evoluzione storica della tutela contro le malattie;

3) rapporto giuridico di assicurazione contro le malattie;

4) ente gestore: struttura, natura, funzioni, soggetti protetti, soggetti obbligati, evento protetto;

5) prestazioni: loro natura, contenuto, disciplina, conseguimento, godimento;

6) contributi: loro natura e disciplina. Inadempimento contributivo;

7) controversie: nozioni, giurisdizione e competenze: principali norme procedurali. Esenzione e recupero giudiziale di contributi.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

A) Diritto del lavoro:

concetto, carattere, fonti del diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro in generale: soggetti, oggetto, causa. La formazione del rapporto di lavoro: il lavoratore e l'impresa, la durata del rapporto, il periodo di prova, l'apprendistato. Obbligazioni del datore di lavoro e del prestatore d'opera. Estinzione del rapporto di lavoro e nozioni sommarie sulla tutela dei diritti delle parti.

B) Nozioni di economia politica:

principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche. L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi;

la produzione ed i fattori della produzione. Il costo di produzione. Le imprese e le aziende. I sindacati: tipi e funzioni. La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio. La cooperazione. La statizzazione. La municipalizzazione. La distribuzione della ricchezza. Proprietà e reddito. Il profitto e gli imprenditori. La rendita. L'interesse. Il lavoro. Il salario. Domanda ed offerta di lavoro. Le assicurazioni. Divisione del lavoro sociale e legge di popolazione. Le crisi economiche;

nozioni sommarie: la circolazione della ricchezza; la moneta: sue funzioni e distinzioni; i sistemi monetari; la convertibilità, il corso legale, il corso forzoso, le leggi che regolano il valore della moneta; la teoria quantitativa; la velocità di circolazione;

nozioni sommarie sul credito e suo meccanismo, forma e distinzioni;

brevi cenni sulle banche; le operazioni di banca, attive e passive; l'organizzazione bancaria.

C) Nozioni di statistica:

stastica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

(2446)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1959, registro n. 18 Finanze, foglio n. 301, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1959-60, un concorso per l'ammissione di sessanta allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto 14 novembre 1959 che eleva da 60 a 69 unità il numero dei posti messi a concorso col decreto 24 giugno 1959, sopracitato;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti provenienti dai giovani diplomati, formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1959, registro n. 28 Finanze, foglio n. 246, modificato con decreto ministeriale 9 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, registro n. 34 Finanze, foglio n. 294;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Vista la domanda 7 novembre 1959, con la quale il giovane Massone Giorgio rinunzia all'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1959, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatriche in seguito al concorso per esami per l'ammissione di 23 sottufficiali in servizio effettivo nel Corpo all'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di quarantasei allievi all'Accademia della guardia di finanza provenienti dai giovani diplomati, per l'anno accademico 1959-60:

1.	Fani Mario	punti 13.500
2.	Iaselli Angelo (nato il 2 ottobre 1938)	» 13,166
3.	Boccia Aldo (nato il 3 giugno 1940)	» 13,166
4.	La Bruna Aldo	» 13,000
5.	Di Stefano Rodolfo	» 12,700
6.	Guerrieri Ferruccio	» 12,500
7.	Massone Giorgio	» 12,333
8.	D'Amato Salvatore	» 11.966
9.	Ciricugno Vincenzo (nato il 5 aprile 1939)	» 11,833
10.	Gradi Sergio (nato il 2 dicembre 1940)	» 11,833
11.	Cipolla Fernando (nato il 23 marzo 1939)	» 11,633
12.	Ferro Gabriele (nato il 23 novembre 1940)	» 11,633
13.	Capecchi Sergio (nato il 9 giugno 1937)	» 11,500
14.	Zuin Paolo (nato il 25 marzo 1938)	» 11,500
15.	Onniboni Augusto (nato il 24 ottobre 1937)	» 11,466
16.	Guala Marco (nato il 16 agosto 1939)	» 11,466
17.	Balla Berardino (nato il 16 marzo 1941)	» 11,466
18.	Giglio Francesco (nato il 25 giugno 1938)	» 11,333
19.	Rizzo Bruno (nato il 12 giugno 1939)	» 11,333
20.	Taurino Luciano	» 11,300
21.	Micoli Renato	» 11,166
22.	Frizzi Scipione (nato il 25 maggio 1937)	» 11,133
23.	Negro Luigi (nato il 6 dicembre 1939)	» 11,133
24.	Dassori Giovanni (nato il 3 febbraio 1941)	» 11,133
25.	Sparaco Francesco (nato il 1° aprile 1937)	» 11,000
26.	Di Giacomo Michele (nato il 6 settembre 1937)	» 11,000
27.	Lentini Carlo (nato il 16 novembre 1939)	» 11,000
28.	Cucuzza Osvaldo Vincenzo (nato il 2 agosto 1940)	11,000
29.	Maugeri Vittorio (orfano di guerra)	» 10,966
30.	Sorano Giuseppe (nato il 15 agosto 1938)	» 10,966
31.	Gervasi Giuseppe (nato il 12 agosto 1940)	» 10,966
32.	Frediani Rodolfo	» 10,933
33.	Talone Ezio (nato l'11 agosto 1938)	» 10,833
34.	Golino Salvatore (nato il 6 settembre 1939)	» 10,833
35.	Longarini Ennio (nato il 29 gennaio 1940)	» 10,833
36.	Stanca Silvano (nato il 10 febbraio 1940)	» 10,833
37.	Aldegondi Amedeo (nato il 6 gennaio 1939)	» 10,800

38. Cirese Vittorio (nato il 27 maggio 1939) . punti 10,800
39. Scillieri Giampaolo (nato il 27 ottobre 1939) . . . . » 10,800
40. Monaco Giovanni . . . . » 10,666
41. Fiore Edoardo . . . » 10,633
42. Tinebra Nicolò (nato il 27 novembre 1936) » 10,500
43. Cerciello Giuseppe (nato il 30 aprile 1937) » 10,500
44. Marinetti Luciano (nato il 2 dicembre 1937) » 10,500
45. Ursomando Aurelio (nato il 2 ottobre 1938) » 10,500
46. Levanti Corrado . . . » 10,333
47. Della Valle Domenico . . . » 10,300
48. Conca Marino (orfano di guerra) . . » 10,166
49. D'Angiolino Giuseppe . . . » 10,166
50. Moglia Fermo (nato il 25 marzo 1937) » 10,133
51. Castiglioni Paolo (nato il 3 novembre 1937) . . » 10,133
52. Zanetti Bruno (nato il 22 maggio 1937) . . » 10,000
53. Cantelli Antonio (nato il 24 settembre 1937) . » 10,000
54. Panaccione Pietro (nato il 13 luglio 1938) » 10,000
55. Orlando Tommaso (nato l'11 ottobre 1940) » 10,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Fani Mario
2. Iaselli Angelo
3. Boccia Aldo
4. La Bruna Aldo
5. Di Stefano Rodolfo
6. Guerrieri Ferruccio
7. D'Amato Salvatore
8. Ciricugno Vincenzo
9. Gradi Sergio
10. Cipolla Fernando
11. Ferro Gabriele
12. Capecchi Sergio
13. Zuin Paolo
14. Onniboni Augusto
15. Guala Marco
16. Balla Berardino
17. Giglio Francesco
18. Rizzo Bruno
19. Taurino Luciano
20. Micoli Renato
21. Frizzi Scipione
22. Negro Luigi
23. Dassori Giovanni
24. Sparaco Francesco
25. Di Giacomo Michele
26. Lentini Carlo
27. Cucuzza Osvaldo Vincenzo
28. Maugeri Vittorio
29. Sorano Giuseppe
30. Gervasi Giuseppe
31. Frediani Rodolfo
32. Talone Ezio
33. Golino Salvatore
34. Longarini Ennio
35. Stanca Silvano
36. Aldegondi Amedeo
37. Cirese Vittorio
38. Scillieri Giampaolo
39. Monaco Giovanni
40. Fiore Edoardo
41. Tinebra Nicolò
42. Cerciello Giuseppe
43. Marinetti Luciano
44. Ursomando Aurelio
45. Levanti Corrado
46. Della Valle Domenico

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Conca Marino
2. D'Angiolino Giuseppe
3. Moglia Fermo
4. Castiglioni Paolo
5. Zanetti Bruno
6. Cantelli Antonio
7. Panaccione Pietro
8. Orlando Tommaso

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi dell'Academia della guardia di finanza per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera *b*), ultimo capoverso, del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i seguenti otto candidati:

1. Conca Marino
2. D'Angiolino Giuseppe
3. Moglia Fermo
4. Castiglioni Paolo
5. Zanetti Bruno
6. Cantelli Antonio
7. Panaccione Pietro
8. Orlando Tommaso

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1960
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 234. — BENNATI

(2522)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso ad undici posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero.

Le prove scritte del concorso per esami ad undici posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1960, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23, 24 e 25 maggio 1960, con inizio alle ore 8.

(2535)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Varianti alle graduatorie del concorso per sedi farmaceutiche

Con decreto n. 2967 in data 7 aprile 1960, in corso di pubblicazione nel Foglio annunzi legali della Provincia, il medico provinciale di Roma ha approvato le modifiche apportate alle graduatorie del concorso per settantadue sedi farmaceutiche indetto il 1° giugno 1948, per l'attuazione delle recenti decisioni giurisdizionali concernenti i concorrenti Niccolini Giuseppe e Ferraiolo Amedeo; ed ha nel contempo ratificato, per quanto non annullato, il decreto prefettizio 4 giugno 1959, n. 4703.

Il Medico provinciale

(2379)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.